



ORDINANZA N. 19 DEL 20/10/2024

OGGETTO: EVENTO METEORICO OTTOBRE 2024 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA GESTIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.L.152/2006

IL SINDACO

Premesso che:

- l'intero territorio comunale è interessato dall'evento meteorico eccezionale che ha provocato il verificarsi di diversi fenomeni alluvionali e smottamenti nelle giornate del 19 e 20 ottobre c.a.;
- il Soggetto gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti deve provvedere alla rapida gestione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private soggette ad uso pubblico nonché dei rifiuti anche ingombranti provenienti dalle abitazioni danneggiate dall'evento alluvionale;
- i materiali di cui sopra sono già classificati come rifiuti urbani dall'art. 184 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- sulla base della ricognizione dello stato dei luoghi, che sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dall'evento alluvionale, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;

Ritenuto inoltre opportuno liberare quanto prima da tali rifiuti le abitazioni dei cittadini e la viabilità comunale, anche in vista di previsioni meteo non favorevoli, al fine di evitare problemi ambientali e igienico sanitari;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191 che prevede che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Visto inoltre l'art. 183 comma 1 lett. n) che prevede che "non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno

depositati;”

Evidenziato che in data 29/12/2021 è stato siglato il contratto di affidamento in concessione per la gestione dal 01/01/2022 al 31/12/2036 dei rifiuti urbani nei Comuni interessati della Provincia di Bologna tra ATERSIR (Agenzia Regionale dell’Emilia Romagna per il Servizio Idrico Integrato e i Rifiuti) e l’RTI costituito tra HERA S.p.A. (mandataria), GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l., ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a.r.1. – CIG: 81454573C2;

Visti:

- L’Ordinanza num. 148 del 20/10/2024, proposta dal *Settore tutela dell’ambiente ed economia circolare Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente*, sottoscritta dalla Presidente della Giunta Regionale Irene Priolo;
- Il D.Lgs 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- l’art. 50 e 54 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e SS.MM.II.;
- l’art. 6 della L.R. n.1 de1 07.02.2005;
- lo Statuto del Comune di Zola Predosa;
- il vigente Piano di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia;

Tenuto conto che:

- l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 191 del Decreto Legislativo n. 152/2006, **alla ditta Hera S.p.A.**, in qualità di mandataria dell’RTI gestore del Servizio pubblico di Gestione dei Rifiuti Urbani Bacino Territoriale competente, di procedere tempestivamente alla raccolta e alla rimozione dei rifiuti derivanti dal fenomeno meteorologico del 19 e 20 ottobre 2024; adottando le seguenti modalità straordinarie di raccolta:

1. i rifiuti urbani indifferenziati devono essere raccolti con le usuali modalità e secondo le destinazioni previste dalla pianificazione di settore;
2. i rifiuti ingombranti, qualora non risulti possibile l’avvio a impianti di recupero, possono essere inviati ad impianti di termovalorizzazione;
3. i RAEE devono essere gestiti separatamente secondo le usuali modalità in essere;
4. se necessario, al fine di agevolare la rimozione dei materiali generati dall’evento meteorologico e la raccolta per l’avvio agli impianti di destinazione riducendo al minimo gli impatti dovuti ai flussi, può essere utilizzata da Hera S.p.A. la seguente area per lo stoccaggio preliminare alla raccolta dei suddetti materiali con riferimento ai soli rifiuti ingombranti e RAEE: Area Comunale posta all’angolo tra la via Casteldebole (in prosecuzione della via Roma) e la via Dozza, in località zona industriale, catastalmente identificata al F. 20, particella 285;
5. La corretta gestione della suddetta area nel rispetto delle normali cautele igienico-ambientali

e delle norme di sicurezza compete al Gestore del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani Hera S.p.A., che ne è responsabile:

6. i materiali costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere accumulati separatamente dagli altri ingombranti e gestiti secondo le pertinenti norme tecniche;

7. i materiali accumulati dovranno permanere per il tempo strettamente necessario ed essere quanto prima avviati agli idonei impianti autorizzati al trattamento.

La presente ordinanza, immediatamente efficace, cesserà i suoi effetti nei tempi previsti dall'articolo 191 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

La presente ordinanza viene pubblicizzata mediante pubblicazione nelle forme di legge e nel sito istituzionale del Comune di Zola Predosa.

STABILISCE

1. che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sino al cessare della necessità, fatta salva l'adozione di altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

AVVERTE

2. che la mancata esecuzione da parte del /dei soggetto/i intimato/i comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese del/dei soggetto/i inadempiente/i;

INFORMA

3. che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il sig. Roberto Costa, Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Zola Predosa;
4. che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

INFORMA INOLTRE

5. che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 - ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DEMANDA

6. al Responsabile del Servizio AMBIENTE / Comandante del Corpo di Polizia Locale Unione Reno-Lavino di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

E DISPONE

7. che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Zola Predosa;
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- c) sia comunicata al Servizio Ambiente e al Corpo di Polizia Locale Unione Reno-Lavino;
- d) sia comunicata al Responsabile della Protezione Civile e al Comandante dei Vigili del Fuoco.
- e) sia trasmessa, inoltre, a:
 - o Hera S.p.A.
 - o al Presidente del Consiglio dei Ministri
 - o al Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare
 - o al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive
 - o al Presidente della Regione Emilia Romagna
 - o Atersir
 - o AUSL
 - o ARPAE Bologna
 - o Prefettura di Bologna
 - o Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile COR
 - o Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Territoriale di Bologna
 - o Comando Stazione Carabinieri di Zola Predosa
 - o Polizia di Stato di Bologna
 - o Comando Compagnia Guardia di Finanza di Bologna

IL SINDACO

DALL'OMO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)